



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARRI - VIAN"

Strada Lanzo,147/11 - 10148 Torino - Tel. 011/01166888 - C.M. TOIC8BR003 - C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT  
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it - PEC: [TOIC8BR003@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8BR003@pec.istruzione.it)

Torino, 14 febbraio 2023

Al Personale Docente  
Al Personale ATA  
Alla DSGA  
Ai Genitori degli Alunni  
IC Parri- Vian  
Atti

**OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE DOCENTE.**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il comma 333 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che impedisce le nomine di docenti per coprire il primo giorno di assenza del titolare;

**VISTO** che l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni, ma estendendosi **a tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali scolastici;**

**VISTO** il comma 78, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che *I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo [...] dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica;*

**VISTO** che al Dirigente Scolastico, in quanto organo apicale dell'Amministrazione, spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere;*

**CONSIDERATO** quanto disposto nella circolare n 77 del 10/11/2022 "Criteri per la sostituzione dei docenti assenti"

**CONSIDERATO** che la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola;

## DISPONE

in caso di assenza di docenti per motivi di salute, non sostituiti ai sensi delle disposizioni normative vigenti, sono adottati i seguenti criteri di priorità:

1. **docenti con ore di disponibilità o di "tempo resa"**
2. **docenti che si trovino nella condizione di dover recuperare ore;**
3. **docenti in situazione di compresenza**
4. **docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità per le ore eccedenti.**

Nei casi in cui risulti difficoltoso garantire la copertura delle classi scoperte (es. per l'assenza di più docenti) accertato che nessuna delle soluzioni precedenti sia esperibile, e nel caso in cui non sia stato possibile acquisire disponibilità di personale supplente, si dovrà ricorrere alla divisione degli alunni in piccoli gruppi ripartiti fra più classi.

---



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARRI - VIAN"

Strada Lanzo,147/11 - 10148 Torino - Tel. 011/01166888 - C.M. TOIC8BR003 - C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT  
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it - PEC: [TOIC8BR003@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8BR003@pec.istruzione.it)

Tenendo in debito conto della vigente normativa contrattuale nonché della casistica giurisprudenziale sull'obbligo di vigilanza del personale della scuola (art. 29 del CCNL 2006-09, art. 2043-2047-2048 c.c., sent. Corte dei Conti, sez. I, n. 172 del 24/09/84, sent. Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Piemonte n. 150/99, Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, sent. Varie Corti di Cassazione), si ribadisce che per l'assenza del docente titolare e in casi di assoluta necessità ed urgenza, per evidenti e conclamati motivi di tutela dell'incolumità fisica e di vigilanza sugli alunni affidati all'istituzione scolastica, assolutamente prioritari per tempistica ed importanza rispetto ad altre ragioni di rischio, pur rilevanti ma non altrettanto contingenti, gli alunni delle classi cosiddette "scoperte" saranno smistati in altre classi, con priorità di quelle meno numerose.

La suddivisione degli alunni della classe scoperta fra le altre classi della scuola, ha valenza di ORDINE DI SERVIZIO al quale i docenti delle classi accoglienti non possono sottrarsi, con le conseguenziali in caso di inadempienza ed inosservanza.

## **Il Docente pertanto non potrà rifiutarsi di accogliere gli alunni assegnati in soprannumero.**

Si richiama ancora, a tal proposito, la sentenza della Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, già citata precedentemente, che ribadisce come l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

Ciò asseverato, la suddivisione delle classi andrà effettuata in tutti quei casi in cui si dovesse rendere necessaria, a causa di assenza del docente in servizio, secondo le seguenti modalità:

- 1) In caso di smistamento di classi in altre aule, per motivi non precedentemente programmati, il docente in servizio nella classe "accogliente" assume la responsabilità di sorveglianza degli alunni smistati scrivendo sul registro di classe l'ora in cui entrano e i loro nominativi, in modo da avere chiara la situazione in caso di emergenza o evacuazione, e dovrà coinvolgerli nelle attività didattiche.  
**Nel caso in cui gli allievi vengano smistati alla sesta ora, sarà compito del docente "accogliente" accertarsi che anche tali allievi abbiano lasciato l'aula e li accompagneranno fino all'uscita. I docenti si accerteranno inoltre che gli alunni privi di autorizzazione all'uscita autonoma vengano presi in carico da parte dei genitori/tutori delegati/addetti alla sorveglianza in sala mensa.**
- 2) Nelle fasi di smistamento e ricomposizione, il personale docente e ATA dovrà prestare particolare attenzione agli alunni diversamente abili.
- 3) In caso di esigenze tali che comportino la creazione di gruppi più numerosi della capienza massima consentita d'aula, ci si dovrà avvalere di spazi più ampi e idonei ad accogliere gli alunni.

La procedura testé prospettata si applica, rendendosi doverosa, negli evidenti stati di necessità conseguenti all'assenza di uno o più docenti, con impossibilità di copertura da parte di altro personale e ha il solo scopo di assicurare a tutti gli alunni l'indispensabile sorveglianza, anche a fronte di una eventuale temporanea inosservanza della normativa sul numero massimo di alunni previsto per classe.

Il personale in indirizzo sarà ritenuto personalmente responsabile in caso di inosservanza delle presenti disposizioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Claudia Cama